

N. R.G. 12807/2013



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di 2<sup>^</sup> Grado iscritta al n. r.g. **12807/2013** promossa da:

**LA NUOVA CARROZZERIA PARENTI S.N.C. DI F. STRECHEL E L. VANCINI (C.F. -----  
-----), con il patrocinio dell'avv. BORDONI MARCO e dell'avv. CANTARINI FRANCESCA  
(CNTFNC73S69F520J) VIA EMILIA 3 SAN LAZZARO DI SAVENA; elettivamente domiciliato in  
VIA EMILIA N. 3 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BORDONI MARCO**

**APPELLANTE**

contro

**UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RITROVATO JADER,  
elettivamente domiciliato in V.LE PIETRAMELLARA 5 40121 BOLOGNA presso il difensore avv.  
RITROVATO JADER**

**APPELLATA**

**AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI IN GRADO DI APPELLO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Di seguito alla citazione in appello, in cui parte appellante chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata in punto alla mancata condanna in proprio favore dell'integrale danno sofferto, valorizzandosi la non contestazione dei danni alla parte anteriore del veicolo, erroneamente non riconosciuti dal CTU, e denunciando l'erroneo computo del danno da fermo tecnico e l'erronea



compensazione delle spese, ed alla costituzione della Compagnia assicuratrice appellata, che chiedeva il rigetto del gravame, la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nella estensione massima di legge.

2. Va immediatamente posto in rilievo che, risultano ritualmente gravate, la parziale quantificazione del danno al veicolo, l'ammontare del fermo tecnico e l'avvenuta integrale compensazione delle spese di primo grado mentre non sono stati oggetto di gravame e, pertanto, risultano coperti da giudicato per mancata impugnazione l'intervenuta validità della cessione del credito, agendo in veste di cessionaria la società oggi appellante, l'an del sinistro stradale, i titoli di responsabilità. Lo stesso deve dirsi in ordine all'accertamento della restante valutazione economica del danno, id est la sua monetizzazione o quantum risarcibile, la rivalutazione e gli interessi.

3. L'appello principale e la consequenziale riforma nel quantum della condanna, sono fondati e vanno dunque accolti per quanto di ragione.

4. L'appellante, con il primo motivo, lamenta l'erroneità della decisione impugnata, in quanto il Giudice di Pace avrebbe posto a base della propria decisione un'errata valutazione del complessivo danno al veicolo, perchè, facendo propria la stima fattane dal CTU, avrebbe escluso dal novero della risarcibilità la componente dei danni relativi alla parte anteriore del veicolo, tralasciando di valutare che essi non erano stati contestati dalla Compagnia ed erano provati sia dalle foto sia dalle risultanze del CID prodotti.

Con i restanti due motivi censura l'erroneo computo del fermo tecnico e il conseguente riparto delle spese processuali.

4.1 Le precise censure, peraltro articolate in linea anche con le previsioni del novellato art. 342 nn. 1 e 2 cpc, sono condivisibili, perché la motivazione deve ritenersi non immune da rilievi e non corretta in relazione alle risultanze processuali, non adeguatamente valutate.

4.1.1 Effettivamente il GdP ha fatto mal governo dei principi invocati dalla parte appellante, tralasciando all'evidenza di considerare che effettivamente la Compagnia non aveva mosso alcuna specifica contestazione alla diretta riconducibilità al sinistro



anche dei danni presenti sulla parte antero-laterale sinistra del veicolo, con conseguente applicabilità dell'art. 115 cpc.

Di ciò è palese dimostrazione sia il contenuto precipuo della comparsa di risposta, dove è richiamata *per relationem* la perizia del fiduciario della Compagnia medesima, che tale componente aveva ricompreso e prezzato (cfr. doc. 2 convenuta) sia la perizia medesima sia l'offerta stragiudiziale, che di essa aveva evidentemente tenuto conto.

Ma nello specifico, come ben evidenziato dall'appellante, esistevano tutti gli altri elementi di prova documentali, i quali portavano univocamente a ritenere, unitamente alla non contestata dinamica (urto e strisciata al fianco sinistro del veicolo) del sinistro, la riconducibilità ad esso anche dei danni alla parte anteriore:

**a) Il modello di constatazione amichevole.**

Nel modello CAI, compilato in ogni sua parte e sottoscritto da entrambi i conducenti, (doc. 1 fascicolo dell'attore di primo grado), ai punti 10 e 11 sono chiaramente evidenziati e descritti danni alle parti anteriori del veicolo.

**b) Le foto della vettura.**

Prodotte da entrambi i contendenti consentono di apprezzare danni (strisciature) anche nella parte anteriore.

Conseguentemente il GdP ha errato nell'aderire acriticamente alla CTU ed a non dare spazio ai chiarimenti/rinnovazione della stessa ovvero meglio a non disattenderla *in parte qua*, quale *peritus peritorum*.

Conseguentemente ancora a parte attorea, odierna appellante, per il completo ristoro dei danni subiti alla vettura va riconosciuto l'ulteriore somma di €. 414,63, pari alla media di quella invocata dall'appellante (€. 436,26) e quella riconosciuta (€. 393,00) dalla perizia di parte appellata, secondo un apprezzamento equitativo ex art. 1226 cc.

Tale somma è da considerare, pertanto, dovuta in aggiunta alle somme riconosciute dalla CTU, per un totale complessivo che va rideterminato in (€. 2.958,07 + €. 414,63 = ) €. 3.372,27.

**4.2** Analogo malgoverno delle risultanze istruttorie deve affermarsi in merito ai due restanti motivi di appello.



**4.2.1** Parte attorea aveva documentato una spesa (cfr. doc. 4) per il fermo tecnico del veicolo di €. 378,00 per la durata di gg. 7, necessaria alle riparazioni, pari al costo di una vettura sostituiva. Il CTU ha stimato per tale voce minori durata (gg. 6) e costo (€. 286,60). Il GdP ha apoditticamente liquidato per tale posta la somma di €. 175,00, per la durata di gg. 7.

E' evidente che la sentenza si è discostata senza alcuna motivazione dalla stima economica fatta dal CTU, che, pertanto, va considerata corretta nella parte in cui apprezza il costo giornaliero, trattandosi di valutazione operata con riferimento ai costi medi di mercato per il noleggio di veicoli omogenei, fermo restando che la durata in gg. 7 non è stata impugnata.

Conseguentemente per tale posta risarcitoria l'importo che va liquidato ammonta ad €. 334,32 (286,60/6X7).

**4.2.2** Anche la statuizione di compensazione delle spese non si mostra corretta.

Il giudizio è stato instaurato dal cessionario del credito (Carrozzeria Parenti) a causa dell'accertato inadempimento della compagnia assicuratrice Unipol, che, alla data dell'11/09/08, data di consegna dell'atto di citazione nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario, e comunque al 15/09/08, data di perfezionamento della notifica (cfr. atto di citazione), nonostante lo spirare dei termini di cui all'art. 148 c.d.a., aveva corrisposto al sig. Martinelli (cedente il credito) la sola somma di € 200,00: somma dimostratasi del tutto insufficiente.

L'ulteriore offerta di € 2.144,00, apparentemente datata 18/09/08, è avvenuta e pervenuta, non solo, dopo la notifica della cessione del credito, avvenuta il 14/07/2008 (cfr. doc. 6), ed il perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, ma anche e soprattutto, è stata erroneamente intestata, come il relativo assegno, al cedente sig. Martinelli (cfr. doc. 7), anziché al cessionario. Essa è stata, pertanto, legittimamente rifiutata e restituita dal difensore (doc. 8) con raccomandata 22.09.2008, ricevuta il 25.09.2008.



L'assegno intestato al cedente in seguito alla notifica della cessione del credito, infatti, costituiva un'offerta effettuata a soggetto non legittimato ex art. 1264 c.c. (Cass., 15 luglio 2011, n. 15364).

Non constano ulteriori invii da parte della Compagnia.

Ne consegue che non sussisteva né sussiste, alcuna valida ragione per una, neppure parziale, compensazione delle spese di lite del primo grado, le quali andavano e vanno poste interamente a carico della soccombente Compagnia, secondo la liquidazione demandata al dispositivo.

Analogamente e per le medesime ragioni dovrà avvenire per le spese di CTU, già liquidate in €. 606,53, e di CTP, spesa quest'ultima che si mostra in nesso causale, giustificata e congrua nell'esborso di €. 374,40.

4.3 E' del tutto lecito, in considerazione dell'aperta contestazione della Compagnia in entrambi i gradi del giudizio, addossare a quest'ultima in ragione del principio della soccombenza, che invero è piena, le spese del presente grado.

5. Consegue a ciò che la sentenza, come richiesto, va parzialmente riformata in accoglimento dell'appello, che è fondato, dandosi atto che dopo la sentenza di primo grado la Compagnia, secondo allegazione dell'appellante non contestata né modificata, ha corrisposto la somma di €. 3.189,20.

#### PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello proposta da Nuova Carrozzeria Parenti S.n.c. contro UnipolSai Assicurazioni S.p.a., ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese:

in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza n. 3778/12 del GdP di Bologna impugnata:

1. condanna l'appellata UnipolSai Assicurazioni S.p.a. -al lordo di quanto già corrisposto in adempimento della sentenza di primo grado- al pagamento della somma di €. 3.372,27 + €. 334,32, in favore di Nuova Carrozzeria Parenti S.n.c., oltre rivalutazione ed interessi come indicati in sentenza di primo grado;



2. condanna UnipolSai Assicurazioni S.p.a. al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado in favore di Nuova Carrozzeria Parenti S.n.c., liquidate nella complessiva somma di €. 83,55 + €. 374,40 (CTP) per spese, €. 900,00 per diritti ed €. 900,00 per onorari, oltre spese generali ex art. 15 L.P., IVA e CPA nelle aliquote di legge; pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta Compagnia, che condanna a rimborsare in favore di Nuova Carrozzeria Parenti S.n.c. quanto a tale titolo già anticipato dalla stessa.
  3. Condanna la UnipolSai Assicurazioni S.p.a., al pagamento in favore di Nuova Carrozzeria Parenti S.n.c. delle spese del presente grado, liquidate in €. 147,00 per spese vive, €. 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA nelle aliquote di legge;
- Così deciso in Bologna il 16.03.2016

Il Giudice  
Dott. Pietro Iovino

